

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Condanna alle spese per la parte soccombente e chiamata del terzo**

*Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.*

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.6.2014, n. 13556**

*...omissis...*

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Con l'unica censura i ricorrenti denunciano che, con violazione di legge e vizio di motivazione, la corte territoriale non dia conto del conferimento da parte del c. di mandato ad

introdurre ricorso in materia di lavoro agli ingiungenti, i quali con il loro comportamento avevano compromesso il riconoscimento delle spettanze dello stesso, sebbene ammettano che una prestazione professionale stragiudiziale ci sia effettivamente stata. In particolare affermano che non poteva tenersi conto della sentenza pronunciata nel giudizio instaurato fra il c. ed il rag. G. , che aveva avuto l'incarico di redigere il conteggio relativo alle differenze retributive dovute allo stesso xxxxx , trattandosi di sentenza con effetto di giudicato esclusivamente fra le parti del giudizio.

Le censure proseguono denunciando come non dovute le spese alla SARA Assicurazioni che ha continuato a prendere parte al giudizio, nonostante gli eredi del c. non avessero più insistito nella domanda risarcitoria.

Le enunciate critiche sono infondate.

I ricorrenti - espone le censure come sopra illustrate - nella sostanza lamentano la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito e ciò è evidente soprattutto allorché, con la denuncia di incongrua motivazione, sovrappongono la loro interpretazione del rapporto dedotto in giudizio.

La corte territoriale, nell'esaminare le rispettive posizioni delle parti, non ha ommesso di considerare che proprio dalle deposizioni dei testi, in particolare dalle dichiarazioni del rag. xxx , è emerso che nel predisporre i conteggi il ragioniere, incaricato dal xxxxx , ha collaborato con il c. , per cui non essendo ancora andata a buon fine una conciliazione transattiva della lite, il P. ritenne opportuno predisporre un ricorso da depositare avanti al giudice del lavoro, compito rientrante nell'originario mandato conferito, pacifico che poi l'assistito non abbia sottoscritto la procura a margine dello stesso ricorso.

Le contestazioni fra le parti erano nate, dunque, in relazione agli importi pretesi e non già quanto alla esecuzione dell'incarico professionale prestato, per cui ha operato le corrette valutazioni giuridiche sulla base dei fatti desumibili dalle stesse prospettazioni essenziali dell'opponente, concludendo che l'attività svolta corrispondeva all'attività pattuita dalle parti, tipica della professione forense. In proposito la corte ha dato rilievo al fatto che fossero intervenute due consulenze contabili, quella del rag. xxxx. e quella del rag. xxxx. predisposta su incarico degli appellati e che solo quest'ultima potesse ritenersi congrua, l'unica ad avere avuto un avallo giurisdizionale.

D'altro canto a tale ultima attività corrispondeva anche la sentenza del Giudice di pace di Lecce n. 472 del 2000. Tali essendo le linee essenziali dall'impianto argomentativo della sentenza, si osserva che i ricorrenti, con le censure mosse, non ne hanno fondatamente inficiato la validità, perché le denunciate carenze probatorie non possono comunque modificare l'essenza preponderante dell'attività stragiudiziale espletata, in termini di studio nell'interesse del c. dell'attività lavorativa dallo stesso prestata in termini di ricalcolo delle differenze retributive, tenendo conto dall'effettivo inizio del rapporto, degli scatti di anzianità via via maturati, del lavoro straordinario con le relative maggiorazioni, oltre a rivalutazione ed interessi per un periodo di lavoro durato circa trenta anni, come riconosciuto sostanzialmente dagli stessi ricorrenti nel formulare le censure, da valutarsi alla luce degli elementi di giudizio sopra indicati. Senza poi sottacere che le doglianze svolte sono del tutto generiche.

Non possono sottovalutarsi, in questa prospettiva, le carenze probatorie indicate dalla corte territoriale con particolare rilievo agli elementi di giudizio invocati dal xxx per accertare il reale valore degli emulamenti dovuti dal datore

di lavoro, circostanza in ordine alla quale l'opponente non prodotto alcuna prova per suffragarne il contenuto, né aveva richiesto una indagine peritale in tal senso, atteso che - come rilevato dalla corte di merito - l'affermazione è contraddetta dal tenore della documentazione di cui sopra si è detto, oltre che dalle deposizioni testimoniali prese in considerazione (testi xxxxx ) che appaiono univoche e significative dell'effettiva portata dell'incarico assolto. Passando all'esame del secondo profilo di censura del mezzo, osserva il collegio che è principio costantemente riaffermato da questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. 21 dicembre 1997, n. 13045) che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione.

Per quanto finora esposto la Corte distrettuale in modo logico, congruente con le risultanze acquisite e non contrastante con principi giuridici, ha riconosciuto che le risultanze medesime consentissero di ravvisare il completo assolvimento da parte di xxxx della prestazione professionale come descritta nel ricorso in monitorio.

Rispetto a tale lettura complessiva delle acquisizioni istruttorie, gli eredi xxxx intendono riproporre altra, a loro dire più coerente e persuasiva, ma, come detto, il ricorso di legittimità non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso dal giudice di appello, in quanto tale incensurabile, ma costituisce solo strumento di controllo della legittimità della base di quel fondamento.

Infine quanto alla doglianza per essere state riconosciute le spese del giudizio anche in favore della xxxx il cui intervento non era più utile, non avendo i ricorrenti proposto alcuna impugnazione avverso il rigetto della domanda risarcitoria, non può che osservarsi che la compagnia è stata evocata in giudizio dai propri assicurati a seguito della domanda formulata dallo stesso xxx

Tanto posto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che - attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 c.p.c. - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia

proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa, il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n. 12301 del 2005). Il motivo appare, dunque, integralmente privo di pregio. In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., ritenendosi la manifesta infondatezza del ricorso in questione".

Né le argomentazioni svolte dai ricorrenti nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. appaiono idonee ad evidenziare profili non esaminati nella relazione e ad indurre, quindi, a conclusioni differenti da quelle proposte nella relazione stessa.

In particolare, le critiche nuovamente svolte alla sentenza del giudice distrettuale con specifico riferimento all'adempimento del mandato conferito, è evidente che trattasi di accertamento di fatto, come tale rimesso all'insindacabile giudizio del giudice di merito.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori come per legge.